

Prot. n. 109 del 11.01.2016
Reg. Pubbl. n. 2 del 11.01.2016

e-mail: protocollo@comune.alonte.vi.it
p.e.c.: protocollo.comune.alonte.vi@pecveneto.it
C.F. e P.I. 00534310248

DECRETO DEL SINDACO
N. DUE DEL 11 GEN. 2016

OGGETTO: trattamento economico del Segretario Comunale dr. Massimo Candia, titolare della sede convenzionata di Segreteria tra i Comuni di Alonte, Campiglia dei Berici e Molvena (VI) – classe IV.

IL SINDACO

PREMESSO che

- con decreto prefettizio n. 67215 del 04.12.2015 si è preso atto della costituzione della nuova convenzione di segreteria tra i Comuni di Alonte (capo-convenzione), Campiglia dei Berici e Molvena, ex classe 4[^];
- con decreto sindacale del Comune di Valdastico n. 5 del 29.12.2015 il dr. Massimo Candia è stato nominato Segretario Comunale titolare della sede convenzionata tra i suddetti Comuni, con termine per l'assunzione in servizio in data 11.01.2016;
- in data 11.01.2016 il dr. Massimo Candia ha regolarmente preso servizio;
- le funzioni svolte dal Segretario Comunale sono quelle indicate nell'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti:

- gli artt. 3 e ss. del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 01.03.2011, e gli artt. 37 e ss. del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 01.03.2011, relativi al trattamento economico del Segretario Comunale e Provinciale;
- l'art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, secondo cui *“Gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del Segretario Comunale non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'Ente in base al contatto collettivo dell'Area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa”*;

- l'art. 3, comma 7, del CCNL 01.03.2011, secondo cui, ai soli fini dell'attuazione delle previsioni dell'art. 41, comma 5, (c.d. Galleggiamento) del CCNL del 16.05.2001, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione come definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL 16.05.2001, relativo al biennio economico 2000-2001;

Chiarito che:

- l'istituto contrattuale, previsto dal citato art. 41, comma 5, CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 6.05.2001, comunemente definito "galleggiamento", garantisce al Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria una retribuzione di posizione non inferiore a quella stabilita, in concreto, per la funzione dirigenziale più elevata nell'Ente in cui o stesso presta servizio. Con la previsione dell'istituto del galleggiamento le parti contrattuali, a livello nazionale, hanno inteso perciò perequare la retribuzione di posizione del Segretario Comunale, quale dirigente apicale dell'intera struttura comunale, a quella massima prevista in concreto, nel singolo Ente per il più alto incarico di dirigente (o di posizione organizzativa, in assenza di qualifica dirigenziale), se superiore a quella edittalmente prevista, dal CCNL di categoria, per il Segretario Comunale medesimo;
- essendo, per regola generale, la graduazione retributiva delle posizioni dirigenziali direttamente correlata alla complessità strutturale delle Amministrazioni ed ai livelli di responsabilità che oggettivamente ne conseguono – la clausola contrattuale sul galleggiamento è tesa a coerentizzare la retribuzione di posizione del Segretario Comunale ai livelli di complessità gestionale che caratterizzano le Amministrazioni Locali, i quali si scaricano, necessariamente e principalmente, proprio sul Segretario Comunale, il quale porta la responsabilità complessiva della regolarità dell'azione amministrativa dell'Ente. L'introduzione della clausola del galleggiamento costituisce perciò la traduzione naturale e necessaria di doverose corrispondenze remunerative di livelli di responsabilità gestionale ed amministrativa che caratterizzano, nel suo complesso, la singola Amministrazione. Il galleggiamento remunera perciò le sole funzioni fondamentali istituzionalmente ed obbligatoriamente poste dall'art. 97 TUEL in capo al Segretario Comunale;

- il galleggiamento, essendo previsto da una norma contrattuale generale di carattere precettivo, ricorrendone i presupposti, opera di diritto, quale istituto di immediata e generale applicazione con decorrenza dalla data di stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale che l'ha introdotto;

Considerato che:

- presso il Comune di Alonte, Ente privo di personale con qualifica dirigenziale, la Responsabilità dell'Area Amministrativa/Finanziaria e dell'Area Tecnica è ricoperta da Dipendenti di Cat. D, assunti a tempo pieno e indeterminato, la cui retribuzione di posizione annua lorda ammonta per entrambi ad Euro 12.500,00, giusti Decreti Sindacali n. 1 e n. 2 del 27.05.2014;
- la retribuzione di posizione in godimento del Segretario Comunale titolare fascia C, dr. Massimo Candia, secondo l'art 3, comma 6, del CCNL 01.03.2011 ammonta ad euro 7.332,22 lordi annui;
- come anticipato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, CCNL del 01.03.2011, ai fini del calcolo dell'istituto del galleggiamento, bisogna fare riferimento all'importo della retribuzione di posizione stabilita dall'art. 3, comma 2, del CCNL 16.05.2001, biennio economico 2000-2001; ai sensi della menzionata disposizione contrattuale, la retribuzione di posizione spettante ai Segretari Comunali appartenenti alla Fascia C ammonta ad Euro 9.296,22;

Richiamato il parere n. 7 del 30.11.2011 del Ministero dell'Interno – Ex AGES, dove appunto viene chiarito che, ai fini del calcolo dell'istituto del galleggiamento, bisogna fare riferimento all'importo della retribuzione di posizione stabilito dall'art. 3, comma 2, del CCNL 16.05.2001, biennio economico 2000-2001;

Preso atto, pertanto, che la retribuzione di posizione in godimento da parte dei Responsabili dell'Area Amministrativa/Finanziaria e dell'Area Tecnica, presenta un importo lordo annuale superiore a quella in godimento da parte del Segretario Comunale titolare dr. Massimo Candia, come determinata ai sensi dell'art. 3, comma 7, CCBL del 01.03.2011, che rinvia agli importi stabiliti dall'art 3, comma 2, del CCBNL 16.05.2001, biennio economico 2000-2001;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla determinazione del trattamento economico del Segretario Comunale come stabilito dalla vigente normativa alla luce di quanto sopra esposto con decorrenza dal 11.01.2016;

DATO ATTO che il dr. Massimo Candia è iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali nella fascia professionale "C";

VISTO il vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali per il biennio economico 2008-2009 siglato il 01.03.2011 in base al quale, con decorrenza dal 31.12.2009, sono fissate per la fascia C le seguenti voci:

- retribuzione tabellare annua lorda per 12 mensilità € 31.983,48 a cui aggiungere la tredicesima mensilità per complessivi € 34.648,77;
- retribuzione di posizione annua lorda per tredici mensilità € 7.332,22;

RILEVATO che

- ai sensi dell'art. 3 comma 6 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del biennio economico 2008-2009, a seguito del conglobamento di cui al comma 5 del medesimo articolo, dal 31.12.2009, sono stati rideterminati i valori complessivi annui lordi per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei Segretari, di cui all'art. 3 del C.C.N.L. del 16.05.01 per il biennio economico 2000-2001;
- ai sensi dell'art. 3 comma 7 del medesimo C.C.N.L., ai soli fini dell'attuazione delle previsioni di cui all'art. 41 commi 4 e 5, del C.C.N.L. del 16.05.2001, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del Segretario, come definiti dall'art. 3 comma 2 del C.C.N.L. del 16.05.2001, relativo al biennio economico 2000-2001;

VISTO l'art. 41 comma 4 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999) del 16.05.2001 in base al quale gli Enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione, secondo i limiti stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa nazionale;

VISTI gli accordi integrativi nazionali del 22.12.2003 e del 13.01.2009;

VISTO l'art. 45 comma del citato C.C.N.L. del 16.05.2001 in base al quale al Segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva (c.d. indennità di convenzione);

VISTO l'art. 4 del citato C.C.N.L. del 16.05.2001 in base al quale al Segretario è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati, avente importo non superiore al 10% del monte salari del Segretario Comunale nell'anno di riferimento;

DATO ATTO che si provvederà, con separato provvedimento, alla assegnazione al Segretario Comunale degli obiettivi annuali, ai fini della successiva attribuzione della retribuzione di risultato;

VISTO l'art. 45 comma 2 del citato C.C.N.L. del 16.05.2001 in base al quale al Segretario Comunale titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie e la capacità di spesa dell'Ente, da intendersi, quest'ultima in termini di rispetto delle generali regole di limitazione e controllo della spesa per il personale, quali introdotte e costantemente confermate, per gli Enti Locali, dalle norme delle Leggi di Stabilità degli ultimi anni;

Preso atto che spettano al Capo dell'Amministrazione le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi al rapporto di lavoro del Segretario Comunale, ai sensi dell'art 15 del D.P.R. n. 465/1997

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTI

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il D.P.R. 04.12.1997 n. 465;
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali;

DECRETA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire con decorrenza dal 11.01.2016 al Segretario Comunale, dr. Massimo Candia, titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni

di Alonte, Campiglia dei Berici e Molvena (VI) il seguente trattamento economico con allineamento della retribuzione di posizione in godimento da parte del Segretario Comunale titolare alla più alta retribuzione di posizione attualmente in godimento da parte dei Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria e dell'Area Tecnica:

EMOLUMENTI	IMPORTO ANNUO LORDO
A) Retribuzione tabellare per 12 mensilità (Art. CCNL Segretari Comunali e Provinciali biennio economico 2008-2009 del 01.03.2011)	€ 31.983,48
B) Retribuzione di posizione per 12 mensilità (Art. 3, comma 6, CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 01.03.2011)	€ 6.768,20
C) Indennità di vacanza contrattuale per 12 mensilità	€ 196,20
D) Indennità di convenzione (Art. 45 CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001) – 25% di A+B+C	€ 9.736,97
E) Indennità di galleggiamento (Art. 41, comma 5, CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001)	€ 3.203,78
F) Tredicesima mensilità (1/12 di A+B+C+D+E)	€ 4.324,05
Totale generale	€ 56.212,68

3. di attribuire al Segretario Comunale, dr. Massimo Candia, la retribuzione di risultato (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, avente importo del 10% del monte salari dell'anno di riferimento), previa adozione di separato provvedimento di assegnazione degli obiettivi annuali;
4. di corrispondere al Segretario Comunale, dr. Massimo Candia, i diritti di segreteria e di rogito nella misura spettante dalla vigente normativa, nonché il rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti;
5. di demandare al Servizio Finanziario del Comune capo convenzione tutti gli adempimenti successivi e necessari ai fini dell'esecuzione del presente decreto;
6. di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni;
7. di trasmettere copia del presente decreto al Segretario Comunale, al Revisore dei Conti e ai Sindaci dei Comuni di Campiglia dei Berici e Molvena (VI).

Alonte (VI), 11.01.2016



IL SINDACO

Dr. Leonardo Adami